



## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DEL CERTIFICATO DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 89/106/CEE - PRODOTTI DA COSTRUZIONE

### 1. DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO

CERTIQUALITY S.r.l. è un Organismo Notificato conforme ai requisiti della Direttiva 89/106/CEE che opera secondo i criteri generali definiti dalle Norme UNI CEI EN 45000 e che, quale Organismo indipendente, provvede a fornire alle Organizzazioni richiedenti servizi di valutazione e di approvazione dei propri Sistemi Qualità Aziendali alle prescrizioni della Direttiva di riferimento.

CERTIQUALITY è una Società a responsabilità limitata.

CERTIQUALITY S.r.l. non effettua, né direttamente né attraverso rapporti di agenzia con sub-contrattori, alcun servizio di consulenza per supportare le Organizzazioni a mettere a punto un Sistema di Gestione o a redigere la relativa documentazione.

Lo stato giuridico dell'Istituto è descritto nello Statuto.

Il sostegno finanziario per l'attività dell'Istituto è fornito dall'applicazione delle tariffe per la Certificazione.

### 2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel presente Regolamento vengono definiti i rapporti tra CERTIQUALITY S.r.l. - nel testo denominato Istituto - e le Organizzazioni che intendono ottenere e far registrare la Certificazione di conformità dei propri prodotti da costruzione, finalizzata all'applicazione della Marcatura CE degli stessi.

Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, nel quale sono rappresentate le parti interessate alla Certificazione.

CERTIQUALITY S.r.l. opera come Organismo Notificato per l'attestazione della conformità dei prodotti da costruzione di cui al comma 1 dell'articolo 8 del D.P.R. n. 246 del 21/04/1993.

Opera inoltre come Organismo di ispezione per l'attestazione della conformità dei prodotti da costruzione di cui al comma 2 dell'articolo 8 lettera b del D.P.R. n. 246 del 21/04/1993.

### 3. DEFINIZIONI

*Nota: nei diversi contesti, si applicano le definizioni riportate dalla Direttiva 89/106 CEE e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21/04/1993 e Decreto 156 del 9 maggio 2003, a fronte delle quali un fornitore presenta all'Istituto domanda di rilascio della Certificazione ai fini della Marcatura CE.*

*Inoltre CERTIQUALITY S.r.l. fa riferimento ai seguenti documenti legislativi:*

- *European Commission - Guidance Paper K - the Attestation of conformity systems and the role and tasks of the Notified Bodies in the field of the Construction Products Directive.*
- *European Commission - Guidance Paper B - the Definition of Factory Production Control in Technical Specifications for Construction Products.*

*CERTIQUALITY S.r.l. mantiene aggiornati gli elenchi di norme, leggi e documenti di riferimento, oltre all'elenco dei prodotti e relative norme per cui ha richiesto/ottenuto l'abilitazione. Inoltre CERTIQUALITY impegnandosi ad operare attivamente e continuativamente per la Direttiva sopra indicata, si coordina con gli altri Organismi Notificati italiani, nei lavori del GNB per i settori di competenza.*

#### 3.1 Prodotto

Risultato di attività o di processi.

#### 3.2 Processo

Insieme di risorse e di attività tra loro interconnesse che trasformano degli elementi in ingresso in elementi in uscita.

#### 3.3 Materiale da costruzione

Qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato o assemblato negli edifici e nelle altre opere d'ingegneria civile. I prodotti devono essere idonei alla realizzazione di opere pronte all'uso e devono per questo rispettare requisiti di sicurezza essenziali loro applicabili.

#### 3.4 Marcatura CE dei prodotti da costruzione

Dichiarazione, di responsabilità del produttore o del suo mandatario in EEA, che attesta la conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza dello stesso (come richiamato nella parte armonizzata della norma di riferimento allegato ZA.1 e regolamentato nel mercato ove il prodotto è immesso) ai fini dell'idoneità al loro impiego nelle opere in cui sono utilizzati, come da par. 3 del D.P.R. n. 246/93, alle norme armonizzate, i cui estremi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; al benessere tecnico europeo (come da art. 3 del D.Lgs. 246 del 21/04/1993).

È compito e responsabilità del Fabbricante, o del suo mandatario, apporre la Marcatura CE sul prodotto stesso, su

un'etichetta apposta sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti commerciali che lo accompagnano; il modello e le modalità di impiego sono riportate nell'Allegato III della Direttiva 89/106/CEE.

### 3.5 Procedure di controllo aziendale

Documenti che forniscono informazioni sulle modalità che l'Organizzazione ha adottato al fine di tenere sotto controllo i processi di ottenimento e le caratteristiche dei prodotti da costruzione oggetto di Marcatura CE volti al rispetto dei criteri di sicurezza (richiamati nell'Allegato ZA.1 delle norme di riferimento).

### 3.6 Piano di Controllo del Prodotto

Documento operativo che definisce il piano dettagliato delle verifiche da effettuare per accertare la conformità del prodotto e garantire il mantenimento della conformità durante il periodo di validità del Certificato.

### 3.7 Certificazione di conformità

Documento mediante il quale un Organismo indipendente di terza parte notificato dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto beneficia di una presunzione di conformità con le specificazioni tecniche definite nell'articolo 4 della Direttiva 89/106/CEE (specificazioni tecniche-norme e benessere tecnici). Il suddetto Certificato consente al Fabbricante o suo mandatario di apporre la Marcatura CE sul prodotto stesso, su un'etichetta ad esso applicata, sull'imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento (con le specifiche riportate nell'Allegato III della Direttiva 89/106).

Il Certificato CE di Conformità deve riportare quanto riportato nelle norme: il nome e l'indirizzo dell'O.N., numero di notifica, il nome e l'indirizzo del Fabbricante o del suo mandatario, la descrizione del prodotto, le condizioni particolari di utilizzazione del prodotto, il numero del Certificato, le eventuali condizioni di durata di validità del Certificato, l'indirizzo dell'unità produttiva e la norma di riferimento.

Il Certificato di conformità rilasciato dall'Istituto presuppone che, il Fabbricante abbia un sistema di controllo della produzione che permetta di stabilire che la produzione corrisponde alle relative caratteristiche essenziali di sicurezza dichiarate. in fase di valutazione iniziale di prodotto (ITT), secondo quanto riportato negli Allegati ZA.1 delle rispettive norme di riferimento.

### 3.8 Organizzazione

Termine usato per indicare il Soggetto (Richiedente) che ha presentato domanda per il rilascio della Certificazione ai fini della Marcatura CE e successivamente per indicare il Soggetto che ha ottenuto la Certificazione ai fini della Marcatura CE del prodotto.

### 3.9 Prove iniziali di tipo (ITT)

Esse sono una serie completa di prove o di altre procedure descritte nelle specificazioni tecniche armonizzate determinanti le prestazioni dei campioni di prodotti rappresentative del prodotto tipo. Le prove iniziali di tipo definiscono le prestazioni di sicurezza del prodotto. Esse sono a carico del produttore per i Sistemi 2 e 2+ o di CERTIQUALITY S.r.l. per i Sistemi 1 e 1+.

Nel primo caso il produttore è libero di poter scegliere il laboratorio di prova purchè quest'ultimo soddisfi le prescrizioni previste nelle relative norme (ad es.: idonee attrezzature, strumenti di misura tarati, ecc.).

### 3.10 I Sistemi di attestazione di conformità

*Sistema 1+*: prevede la Certificazione di conformità rilasciata da un Organismo notificato che esegue sia una valutazione della conformità del tipo di prodotto alle norme armonizzate, sia una visita iniziale, sia una sorveglianza continua del controllo della produzione in fabbrica, anche con prelievi periodici di campioni dalla fabbrica stessa o dal mercato.

*Sistema 1*: prevede la Certificazione di conformità, rilasciata da un Organismo notificato che esegue sia una valutazione iniziale della conformità del tipo di prodotto alle norme armonizzate, sia una visita iniziale sia una sorveglianza continua del controllo della produzione in fabbrica.

*Sistema 2+*: prevede la Dichiarazione di Conformità rilasciata dal produttore, sulla base di prove iniziali di tipo (ITT) effettuate sotto la sua propria responsabilità e dell'intervento di un Organismo notificato che effettua, una valutazione iniziale della presenza di un sistema di controllo di produzione e la sorveglianza continua del controllo di produzione in fabbrica.

*Sistema 2*: prevede la Dichiarazione di Conformità rilasciata dal produttore, sulla base di prove iniziali di tipo (ITT) effettuate sotto la sua propria responsabilità e dell'intervento di un Organismo notificato che effettua una verifica del controllo di produzione in fabbrica.

## 4. CONDIZIONI GENERALI

4.1 Possono accedere alla Certificazione tutte le Organizzazioni, di qualunque tipo esse siano, che ne facciano richiesta e che abbiano interesse ad ottenere per i propri prodotti da costruzione la Certificazione di conformità rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza di una specifica norma.

4.2 Perché venga attivato l'iter di Certificazione da parte dell'Istituto, l'Organizzazione richiedente deve:

- definire attraverso le prove iniziali di tipo le caratteristiche essenziali di sicurezza (ITT) del prodotto;
- attuare il controllo del processo di produzione e/o di trasformazione secondo modalità rispondenti alle norme di riferimento, avvalendosi di procedure scritte ed effet-

tuando sistematiche registrazioni delle attività critiche riguardanti la produzione e/o la trasformazione - fornisca evidenza probante della conformità delle suddette operazioni alle prescrizioni di una specifica norma o regolamentazione di legge;

- accettare le regole fissate dal presente Regolamento e le condizioni comunicate dall'Istituto.

4.3 L'accettazione della domanda, il rilascio della Certificazione, il suo mantenimento, il rilascio del Certificato del controllo di produzione o di prodotto ai sensi della Direttiva 89/106/CEE - Prodotti da costruzione, comportano il pagamento degli importi previsti.

4.4 L'Organizzazione si impegna a conformare e mantenere conformi i propri prodotti e/o servizi a tutti i requisiti di legge e di natura cogente (quali direttive, leggi, regolamenti) applicabili.

L'Istituto ha la responsabilità di verificare sulla base di un campionamento congruente con i tempi di audit che l'Organizzazione conosca e sia in grado di gestire tutti gli aspetti cogenti connessi con il rilascio del Certificato del controllo di produzione o di prodotto ai sensi della Direttiva 89/106/CEE - Prodotti da costruzione.

## 5. PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE

5.1 Richiesta di Offerta / Domanda di Certificazione e accettazione offerta

Accettazione offerta e presentazione della domanda di Certificazione

L'Organizzazione che intenda ottenere la Certificazione di un proprio prodotto deve richiedere un'offerta all'Istituto e presentare la domanda di Certificazione corredata dalla documentazione richiesta.

L'Istituto procede all'esame formale della documentazione presentata al fine di verificare la completezza e l'adeguatezza delle informazioni generali e provvede a predisporre ed inviare l'offerta.

L'accettazione dell'offerta perfeziona il rapporto contrattuale fra le parti e comporta anche l'accettazione delle prescrizioni previste nel presente Regolamento e successive modifiche, che è disponibile sul sito Internet:

[www.certiquality.it](http://www.certiquality.it)

5.2 Verifica delle specifiche del prodotto

L'Istituto provvede alla istruttoria tecnica effettuando un esame della domanda di Certificazione di prodotto e della completezza ed adeguatezza di tutta la documentazione trasmessa dal fabbricante relativa all'ITT ed al FPC (descrizione dell'Organizzazione e dei responsabili; del controllo del processo di produzione e delle relative procedure seguite; piani interni di autocontrollo su materie prime e prodotti finiti; elenco dei controlli effettuati e degli strumenti

utilizzati con le relative frequenze; registrazioni dei risultati; trattamento dei prodotti non conformi; qualificazione e formazione del personale). Seguirà la pianificazione dell'audit.

Le verifiche analitiche si considerano concluse positivamente quando l'Istituto, esaminato il rapporto delle prove, accerta che i risultati sono conformi a quanto previsto per le caratteristiche essenziali di sicurezza richiamate nell'Allegato ZA.1 della norma di riferimento e sono congruenti alla loro regolamentazione nazionale.

Se invece le verifiche analitiche hanno esito negativo, l'iter di Certificazione viene interrotto in attesa che l'Organizzazione, entro un termine di tempo concordato, provveda ad adeguare il prodotto alla norma e chieda all'Istituto la ripetizione delle verifiche analitiche.

5.3 Valutazione delle modalità di applicazione di alcune parti della gestione del controllo della produzione pertinenti al prodotto.

A seguito dell'accettazione dell'offerta, l'Istituto concorda con l'Organizzazione la data dell'audit.

L'Istituto nomina un Gruppo di Valutazione, tenendo presente anche l'esperienza specifica e l'eventuale incompatibilità fra l'attività svolta da ciascuno degli Ispettori membri del Gruppo e le esigenze dell'Organizzazione, e lo comunica all'Organizzazione assieme alla data prevista per l'effettuazione della verifica.

Qualora sussistano giustificati motivi che non riguardino la professionalità dei Valutatori, l'Organizzazione può chiedere la sostituzione di uno o più Valutatori indicati.

Un membro del Gruppo agisce come Coordinatore del Gruppo di Valutazione e provvede a comunicare all'Organizzazione il piano della Verifica ispettiva.

Nel caso di Organizzazioni di piccole o medie dimensioni, quando le competenze lo permettono, il Gruppo di Valutazione può essere costituito da una sola persona.

Nella fase esecutiva, che ha luogo presso l'Organizzazione, il Gruppo di valutazione, prima di iniziare le verifiche, effettua una riunione di apertura a con la Direzione e con altro personale interessato, al fine di assicurare la presentazione reciproca dei partecipanti e la comprensione della procedura di valutazione e in fase di valutazione iniziale, verifica la completezza dei test iniziali di tipo per il prodotto.

Il Gruppo di Valutazione ispeziona le attività per la valutazione di conformità del controllo di produzione del prodotto, fino alla sua immissione nel mercato, svolte nelle pertinenti aree di produzione e/o di trasformazione e verifica se le suddette attività, le procedure, i controlli, le registrazioni, il trattamento delle non conformità e quanto altro risulti pertinente, è conforme ai requisiti applicabili della norma di riferimento.

In sede di riunione di chiusura ed alla presenza del Responsabile della Produzione dell'unità produttiva o di un suo rappresentante), il Gruppo di Valutazione illustra i rilie-

vi in merito alla rispondenza del Sistema di Gestione del Controllo di Produzione rispetto alle norme di riferimento, precisando gli eventuali scostamenti riscontrati.

L'Organizzazione in tale sede ha l'opportunità di confrontarsi con il Gruppo di Valutazione e di chiarire la propria posizione su quanto comunicato.

Il resoconto predisposto dal Coordinatore e consegnato all'Organizzazione riporta i risultati dell'audit.

Successivamente il Responsabile del Gruppo di Verifica ispettiva trasmette all'Istituto tutta la documentazione relativa alla verifica ispettiva.

#### 5.4 Rilascio della Certificazione

Qualora vengano rilevate non conformità, l'Organizzazione dovrà presentare un programma d'attuazione delle azioni correttive necessarie per l'eliminazione delle non conformità e comunicare all'Istituto l'evidenza della loro realizzazione.

L'Istituto può richiedere l'invio di documentazione a supporto della gestione delle azioni correttive.

L'Istituto può procedere ad un ulteriore audit di valutazione parziale o totale.

Il piano di azioni correttive messo in atto dall'Organizzazione verrà verificato dall'Istituto in occasione della verifica successiva.

##### 5.4.1 Delibera di Commissione Tecnica

Prima di procedere alla proposta di Certificazione alla Commissione Tecnica è necessario che l'Area Tecnica verifichi che siano state eliminate tutte le non conformità accertate nel rapporto di Ispezione ed esami tutta la documentazione tecnica del fascicolo esprimendo la propria valutazione finale prima della presentazione alla Commissione Tecnica.

Dopo aver deliberato il rilascio del Certificato del controllo di produzione ai sensi della Direttiva 89/106/CEE - Prodotti da costruzione, l'Istituto ne dà comunicazione all'Organizzazione.

L'Istituto iscrive l'Organizzazione ("Fabbricante") che ha ottenuto la Certificazione per le unità produttive e per i prodotti certificati nel Registro e lo pubblica sul sito [www.certquality.it](http://www.certquality.it), unitamente alle abilitazioni ricevute dalle Amministrazioni scriventi garantendone il costante aggiornamento.

Il Certificato CE di Conformità deve riportare quanto previsto dal Decreto 156 del 9 maggio 2003 art. 7: il nome e l'indirizzo dell'O.d.C., il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario, il luogo di fabbricazione, la descrizione del prodotto, le condizioni particolari di utilizzazione del prodotto, il numero del Certificato, le eventuali condizioni di validità del Certificato e la norma di riferimento. Il suddetto Certificato consente al fabbricante o suo mandatario di apporre la Marcatura CE sul prodotto stesso, su

un'etichetta ad esso applicata, sull'imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento (con le specifiche riportate nell'Allegato III della Direttiva 89/106).

L'audit di sorveglianza è effettuato solo se richiesto dal Sistema di attestazione applicabile al prodotto; la periodicità è effettuata secondo quanto indicato nella specifica tecnica di prodotto o secondo quanto stabilito nelle guide operative del GNB.

Essa riguarda tutti gli aspetti del controllo di produzione sottoposti all'esame dell'Organismo secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche.

In caso di attestazione con Sistema 2, non è previsto audit di sorveglianza. fermo restando che il mantenimento della validità del certificato, resta sotto la esclusiva responsabilità del fabbricante.

In base all'esito della verifica la Commissione Tecnica può richiedere un audit addizionale che si aggiunge a quello annuale finalizzato a verificare con tempestività le criticità rilevate.

In questo caso il rilascio della Certificazione avverrà esclusivamente a seguito dell'effettuazione dei controlli richiesti.

#### 5.5 Sorveglianza del Fabbricante in possesso di Certificazione

Dopo il rilascio della Certificazione e l'Istituto effettua verifiche di sorveglianza.

L'audit di sorveglianza è effettuato solo se richiesto dal Sistema di attestazione applicabile al prodotto; la periodicità è effettuata secondo quanto indicato nella specifica tecnica di prodotto o secondo quanto stabilito nelle guide operative del GNB.

Essa riguarda tutti gli aspetti del controllo di produzione sottoposti all'esame dell'Organismo, secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche.

I controlli sul prodotto vengono svolti tramite verifiche su campioni prelevati secondo un piano di campionatura definito dalla norma di riferimento (nel caso di applicazione del Sistema 1 +), secondo la tipologia del prodotto, sia dalle produzioni, sia dai processi di trasformazione/lavorazione, sia dai magazzini, sia dai luoghi di immissione sul mercato. Per le suddette verifiche si seguono le modalità generali indicate nell'articolo 5.2 del presente Regolamento.

Le verifiche sulle modalità di applicazione di alcune parti della valutazione di conformità pertinenti il prodotto vengono svolti per mezzo di visite di sorveglianza che hanno luogo secondo le modalità generali indicate nell'articolo 5.3 del presente Regolamento.

In caso di attestazione con Sistema 2, non è previsto audit di sorveglianza.fermo restando che il mantenimento della validità del Certificato resta sotto la esclusiva responsabilità del fabbricante.

Le delibere delle Commissioni Tecniche sono tempestivamente comunicate all'Organizzazione da parte dell'Istituto.

Il mese indicato nella comunicazione è il termine ultimo per l'effettuazione dell'audit e deve essere rispettato dalle Organizzazioni certificate.

Il Coordinatore contatta l'Organizzazione per definire la data e il piano di audit.

In caso di mancato rispetto di queste prescrizioni l'Istituto avvierà l'iter di sospensione ed eventuale successiva revoca della Certificazione.

Durante le visite di sorveglianza i Valutatori dell'Istituto devono essere messi in grado di verificare che non siano variate le condizioni che hanno determinato il rilascio della Certificazione.

Qualora a seguito delle visite vengano riscontrati scostamenti rispetto ai requisiti previsti, l'Istituto informa per iscritto il Fabbricante invitandolo ad eliminare le "non conformità" riscontrate.

Il Fabbricante deve impegnarsi ad eliminare le eventuali suddette "non conformità" mettendo in atto adeguate azioni correttive e/o preventive.

## 6. VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

La Certificazione CERTIQUALITY non prevede una scadenza e rimane valido fino a quando non siano significativamente modificate le condizioni stabilite nelle specificazioni tecniche armonizzate richiamate o le condizioni di produzione nella fabbrica ovvero il controllo della produzione di fabbrica stesso.

Essa è subordinata ad audit di sorveglianza solo se richiesto dal Sistema di attestazione applicabile al prodotto; la periodicità è effettuata secondo quanto indicato nella specifica tecnica di prodotto o secondo quanto stabilito nelle guide operative del GNB.

Esso riguarda tutti gli aspetti del controllo di produzione sottoposti all'esame dell'Organismo secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche.

Nel periodo di validità della Certificazione l'Istituto ha il compito di verificare che il Fabbricante - il quale è responsabile della conformità della produzione e/o trasformazione alle specifiche contenute nel Documento di riferimento - mantenga inalterate le condizioni che hanno permesso la Certificazione.

A tale scopo il Fabbricante deve:

- conservare idonea documentazione sia della valutazione iniziale del prodotto sia della registrazione del controllo e renderla disponibile all'Istituto quando questo la richieda;
- comunicare tempestivamente ogni modifica che intenda apportare alle condizioni che hanno permesso il rilascio della Certificazione;
- eliminare le non conformità accertate e notificate dall'Istituto nel corso dell'attività di sorveglianza.

Il contratto stipulato per la prima Certificazione (per Sistema 1, 1+, 2) ha durata triennale e si intende rinnovato a meno che non si verificano cambiamenti per entrambe le parti che rendano necessaria una sua revisione.

In caso di attestazione con Sistema 2, non è previsto audit di sorveglianza, fermo restando che il mantenimento della validità del Certificato resta sotto la esclusiva responsabilità del fabbricante.

Il mantenimento della Certificazione è subordinato all'applicazione di quanto indicato nell'articolo 13 del presente Regolamento.

## 7. DIRITTI E DOVERI DEL FABBRICANTE

7.1 Il Fabbricante è autorizzato:

- a dare pubblicità all'ottenimento della Certificazione del proprio prodotto da costruzione, nei modi ritenuti opportuni ed entro i limiti della Certificazione;
- a rendere pubblica la Certificazione di conformità.

Al seguito della Certificazione emessa (per le norme oggetto di notifica i cui Sistemi di attestazione sono 1, 1+, 2 e 2+) è consentito al produttore (al termine dell'iter di attestazione della conformità, che può prevedere anche la sottoscrizione della dichiarazione CE di conformità), l'apposizione della Marcatura CE sul prodotto stesso, su un'etichetta ad esso applicata, sull'imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento (tenuto conto del D.P.R. 246/93 e di quanto previsto dalle singole norme armonizzate).

È giudicato scorretto l'uso della Certificazione qualora essa possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione (tecnica, commerciale, pubblicitaria).

In particolare è considerato scorretto l'uso quando la Certificazione:

- non sia stata ancora rilasciata;
- sia decaduta o revocata;
- sia divulgata in modo tale da essere interpretata come Certificazione di Sistema di Gestione;
- sia utilizzata in violazione a quanto previsto agli artt. 7, 9 e 10 del presente Regolamento.

L'Istituto, accertato l'uso scorretto della Certificazione, prenderà le misure atte ad impedirne la prosecuzione e a salvaguardare i propri interessi.

L'Istituto provvederà inoltre ad avvisare anche le Amministrazioni competenti.

7.2 La Certificazione è rilasciata all'Organizzazione limitatamente alla Norma, alle attività certificate e alla singola unità operativa menzionata nel Certificato e non è trasferibile o estensibile ad Aziende produttive o a unità di trasformazione diverse da quelle menzionate nel Certificato.

L'Organizzazione che desideri ampliare il campo di applicazione deve farne richiesta all'Istituto che provvede a istruire una opportuna pratica di estensione.

### 7.3 Modifiche dell'Organizzazione

Modifiche anagrafiche od organizzative, cambi di proprietà, variazioni dell'assetto societario o lievi cambiamenti della descrizione e degli aspetti editoriali dell'oggetto della Certificazione devono essere comunicati all'Istituto e possono consentire il mantenimento della Certificazione, con eventuale nuova emissione del Certificato. In funzione dell'entità delle modifiche, l'Istituto si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione o di effettuare visite presso l'Organizzazione, al fine di verificare che le modifiche non alterino la conformità.

Se il cliente chiede la riemissione del Certificato per variazioni dell'assetto societario, le Aree Tecniche chiedono al cliente l'invio della documentazione modificata, di C.C.I.A.A. o di altro atto equivalente (ad es. atto notarile) e di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente: l'elenco delle attività che vengono svolte dalla Società nuova intestataria del Certificato, il numero degli addetti, l'elenco delle unità operative e quando necessario, le indicazioni relative alle attrezzature.

L'Area Tecnica invia copia della comunicazione alle altre aree interessate.

L'Area Tecnica, esaminati i documenti, può decidere di effettuare un audit per valutare la fondatezza delle dichiarazioni del Cliente.

In caso di denominazione commerciale del prodotto il Certificato non cambia; viene modificato l'Allegato che identifica il prodotto.

In caso di cambiamento delle caratteristiche, devono essere immediatamente comunicate all'Istituto con invio degli ITT di riferimento ed in base alla criticità dei cambiamenti il Direttore Tecnico:

- decide di effettuare una visita addizionale
- può chiedere ulteriori informazioni all'Organizzazione per verificare che le caratteristiche siano sotto controllo;
- può chiedere all'ispettore in occasione dell'audit di controllare l'efficienza del controllo di produzione per i prodotti che hanno subito un cambiamento.

### 7.4 Il Fabbricante si deve impegnare a:

- mantenere le specifiche del prodotto ed il proprio sistema di valutazione di conformità per la qualità conformi ai requisiti certificati;
- effettuare, a proprie spese, le verifiche sul prodotto e le visite di valutazione del sistema di controllo che si rendessero necessarie per mantenere valida la Certificazione e a seguito di modifiche rilevanti intervenute dopo la data di rilascio della Certificazione o dell'ultima visita di sorveglianza da parte dell'Istituto;
- consentire l'accesso ai propri locali ai Valutatori dell'Istituto, agli eventuali Osservatori od Esperti ed assisterli durante gli audit;
- consentire che l'Istituto svolga attività di sorveglianza effettuando visite di verifica sulla produzione e sul si-

stema di controllo secondo quanto indicato nella norma di riferimento;

- tenere una registrazione di tutti i reclami dei propri clienti relativi a non conformità dei prodotti certificati rispetto alla Norma applicabile e metterla a disposizione dell'Istituto e dei suoi Ispettori in occasione delle visite di sorveglianza;
- adottare e documentare le opportune azioni correttive e/o preventive a seguito di tali reclami o di ogni carenza rilevata sui prodotti che possa avere effetto sulla conformità ai requisiti della Certificazione;
- effettuare tutte le prove necessarie per l'attestazione che sono elencate nell'Allegato ZA.1 della norma di riferimento;
- comunicare all'Istituto il nome del laboratorio scelto, per l'esecuzione delle prove elencate nell'Allegato ZA.1 della norma di riferimento.

#### 7.4.1 Obbligo di informazione su eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso

L'Organizzazione in possesso di Certificazione s'impegna a:

- informare tempestivamente l'Istituto a mezzo fax/e-mail e successivamente a mezzo lettera raccomandata A.R. di tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo, eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc. relative alla produzione/erogazione di prodotti e/o servizi connessi alla Certificazione;
- comunicare immediatamente all'Istituto eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, riguardanti l'oggetto della Certificazione, fatti salvi i limiti posti dalla legge;
- comunicare immediatamente il verificarsi di incidenti o di infortuni gravi;
- mantenere informato l'Istituto sugli sviluppi dei suddetti procedimenti.

In relazione a quanto sopra l'Istituto si riserva la facoltà di eseguire opportune e tempestive verifiche ispettive supplementari ed, eventualmente, adottare provvedimenti di sospensione e/o revoca della Certificazione rilasciata, in base alla reale non conformità accertata.

#### 7.4.2 Il Fabbricante ha facoltà di scegliere per i Sistemi di attestazione 1 o 1+, il laboratorio di prova presso cui far effettuare le prove necessarie per l'ITT.

### 7.5 Il Fabbricante deve subito cessare l'esibizione o qualsiasi altro uso dei documenti di Certificazione, della Marcatura appena dopo:

- la sospensione, la revoca, la rinuncia, la cancellazione, l'annullamento della Certificazione e della Registrazione;
- che il Fabbricante abbia apportato modifiche al prodotto e/o al sistema di controllo che non siano state accettate dall'Istituto;

- che il Fabbricante non abbia attuato le modifiche al prodotto e/o al sistema di controllo prescritte dall'Istituto;
- che il Fabbricante non abbia applicato una modifica alle regole del Sistema di Certificazione comunicata dall'Istituto (vedi art. 11.4);
- qualsiasi altra circostanza che dovesse verificarsi causando la ragionevole aspettativa di influenza negativa sulle caratteristiche del prodotto e sul sistema di controllo.

## 8. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

8.1 In caso di situazioni problematiche o del perdurare di scostamenti dopo il termine concordato per la loro eliminazione, l'Istituto può sospendere la Certificazione.

Esempi di tali carenze sono:

- se la sorveglianza indica non conformità a requisiti rilevanti o nelle caratteristiche essenziali dei prodotti o nel sistema di gestione del controllo di produzione del prodotto, tali da pregiudicare la sicurezza del prodotto da costruzione, ma una revoca non è considerata necessaria;
- se l'Organizzazione rifiuta l'effettuazione di audit addizionali o suppletivi adeguatamente motivati dall'Istituto;
- se l'Organizzazione non invia nei tempi prescritti le evidenze relative a non conformità maggiori rilasciate in sede di audit;
- se l'uso improprio della Certificazione, dei documenti di Registrazione, non è per l'Istituto superato in modo soddisfacente;
- se vi sia stata una qualsiasi altra inadempienza alle prescrizioni dello schema certificativo o del presente Regolamento o delle procedure dell'Istituto;
- se sono presenti provvedimenti da parte della Pubblica Autorità che pregiudichino l'attuazione del Sistema di Gestione del controllo di produzione;
- se vi sono problematiche aventi per oggetto i requisiti cogenti del prodotto /servizio erogato o del Sistema di Gestione del controllo di produzione interessato;
- se l'Organizzazione non informa l'Istituto in base a quanto indicato al par. 7.4.1;
- l'apporto di una modifica alle condizioni di Certificazione che non sia stata accettata dall'Istituto.

8.2 A seguito della delibera della Commissione Tecnica la sospensione viene comunicata dall'Istituto al Fabbricante per mezzo di lettera raccomandata, indicando la data di decorrenza, la durata il divieto di promuovere azioni pubblicitarie facenti riferimento all'avvenuta Certificazione e le condizioni alle quali la sospensione può essere revocata.

Il Fabbricante è responsabile di intraprendere pronte e adeguate azioni atte a correggere ogni inadempienza alle prescrizioni dell'Istituto e di dare formale comunicazione allo stesso delle azioni correttive proposte o attuate.

La sospensione è rimossa solo quando l'Istituto ha accer-

tato il soddisfacente ripristino della conformità ai requisiti certificati. L'Istituto si riserva di effettuare una verifica presso l'Organizzazione.

Qualora le cause che hanno determinato la sospensione non siano rimosse entro il termine definito dall'Istituto, lo stesso sottopone la proposta di revoca alla delibera della Commissione Tecnica.

Le spese relative alle verifiche aggiuntive effettuate a cura dell'Istituto e conseguenti a carenze o scostamenti sono a carico del Fabbricante.

Nel periodo di sospensione viene mantenuto l'obbligo da parte del Fabbricante di corrispondere la quota di sorveglianza stabilita dal Contratto.

L'Istituto invia ai Ministeri competenti le informazioni relative alle Organizzazioni sospese.

## 9. REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

9.1 La revoca e, conseguentemente, la cancellazione e il ritiro della Certificazione viene deliberata dalla Commissione Tecnica dell'Istituto a seguito di:

- inosservanza dei requisiti e prescrizioni derivanti dall'applicazione degli articoli 5.5, 7, 11 del presente Regolamento;
- mancata eliminazione delle cause che hanno provocato la sospensione allo scadere del termine previsto dall'Istituto;
- se i casi indicati al par. 8.1 sono di tale gravità da rendere necessaria una immediata revoca.

La decisione di revoca della Certificazione viene comunicata all'Organizzazione mediante lettera raccomandata A.R.

9.2 A seguito di revoca l'Organizzazione s'impegna a:

- restituire o distruggere l'originale del Certificato CERTIQUALITY;
- non utilizzarne le eventuali copie o riproduzioni;
- eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento alla Certificazione;
- darne notizia ai committenti in maniera analoga a come era stata comunicata l'avvenuta Certificazione.

9.3 Inoltre l'Istituto provvede:

- alla cancellazione del Fabbricante dal Registro di cui all'art. 5.4.1 del presente Regolamento ed alle azioni di pubblicazione che ritiene opportune;
- al ritiro ed annullamento del Certificato;
- alla non ammissione all'istruzione di una nuova domanda presentata dall'Organizzazione soltanto a seguito della dimostrazione che sono stati presi i provvedimenti che l'Istituto ritiene opportuni ad evitare il ripetersi delle condizioni che avevano dato luogo alla revoca;
- alla pubblicizzazione del provvedimento di revoca tramite gli stessi canali utilizzati per divulgare il rilascio della Certificazione.

L'attuazione di revoca della Certificazione non dà diritto ad alcun rimborso. Inoltre l'Istituto invia ai Ministeri competenti le informazioni e i Certificati relativi alle Organizzazioni revocate.

La Giunta funge da Organo di appello in caso di ricorsi da parte di Organizzazioni in merito alla revoca della Certificazione.

## 10. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

Il Fabbriante può rinunciare alla Certificazione in suo possesso:

- a) nel caso di variazione delle norme di riferimento, come precisato dall'articolo 11.1 del presente Regolamento;
- b) in caso di non accettazione di eventuali revisioni del presente Regolamento;
- c) in caso di cessazione dell'attività o cessione di ramo di azienda a soggetto giuridico diverso da quello che ha ottenuto la Certificazione, disposizioni di legge, fallimento o liquidazione dell'Organizzazione.

Nei casi a), b), la comunicazione deve essere inviata dal Fabbriante entro un mese dalla data di notifica delle variazioni da parte dell'Istituto.

Nei casi a), b), c), la rinuncia diventa effettiva dalla data di comunicazione da parte dell'Istituto con cui si prende atto della rinuncia stessa, con contestuale decadenza della validità della Certificazione.

L'Istituto provvede a comunicare la rinuncia alle Amministrazioni Competenti.

## 11. MODIFICHE DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO E/O DELLE CONDIZIONI DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

11.1 Possono verificarsi modifiche dei requisiti di Certificazione per:

- a) modifiche e/o aggiornamenti delle norme di riferimento;
- b) modifiche delle condizioni di rilascio della Certificazione;
- c) modifiche da parte delle Autorità preposte dei decreti/direttive di riferimento.

Nei casi previsti, l'Istituto ne dà tempestiva comunicazione ai Licenziatari o alle Organizzazioni in fase di valutazione, invitandoli ad adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine che verrà indicato dall'Istituto tenendo conto dell'entità delle variazioni apportate.

Coloro che non intendano adeguarsi possono rinunciare alla Certificazione purché ne diano comunicazione all'Istituto secondo le modalità indicate nell'art. 10 del presente Regolamento.

## 12. RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni) relativi alle attività di Certificazione e del Richiedente e del Fabbri-

cante sono considerati riservati e quindi l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura interna.

Le persone dell'Istituto che nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni vengano a conoscenza dei contenuti di tali atti, sono tenute al segreto professionale.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla Certificazione sono riservati solo alle funzioni dell'Istituto coinvolte nell'iter di Certificazione, all'Organizzazione certificata e ai Ministeri competenti. Nel caso in cui informazioni relative all'Organizzazione debbano essere divulgate per obblighi di legge, l'Istituto ne darà avviso all'Organizzazione stessa. Comunque, l'Istituto è obbligato a dare comunicazione relativa allo stato dei Certificati (esempio: emessi, ritirati) ai Ministeri competenti.

L'Istituto opera comunque in piena conformità alle prescrizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (trattamento dei dati personali).

## 13. CONDIZIONI ECONOMICHE

### 13.1 Criteri per il calcolo dell'offerta

Le offerte specifiche predisposte dall'Istituto si basano su principi e criteri economici definiti dal Consiglio d'Amministrazione, che vengono recepiti dal Tariffario, trasmesso alle Amministrazioni abilitanti.

Il contratto stipulato per la prima Certificazione (per Sistema 1, 1+, 2+) ha durata triennale e si intende rinnovato a meno che non si verifichino cambiamenti per entrambe le parti che rendano necessaria una sua revisione.

In caso di attestazione con Sistema 2, non è previsto audit di sorveglianza, fermo restando che il mantenimento della validità del Certificato resta sotto la esclusiva responsabilità del Fabbriante.

Ogni richiesta di variazione del programma degli audit, effettuata dall'Organizzazione, può comportare il pagamento di un supplemento da definire in funzione di maggiori oneri incontrati. Se la richiesta avviene nei 5 giorni lavorativi precedenti la data concordata, l'Istituto si riserva di addebitare un importo pari al 50% di quanto previsto per la verifica.

### 13.2 Condizioni di pagamento

Gli importi relativi alle attività inerenti la Certificazione, Registrazione (ed eventuale cauzione) ed il suo mantenimento devono essere versati all'Istituto secondo le indicazioni riportate sulle fatture emesse di volta in volta.

Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta la sospensione o la revoca secondo quanto previsto negli articoli 8 e 9.

## 14. RESPONSABILITÀ

Il produttore si impegna per ogni unità produttiva a garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli auditor incaricati dall'Istituto.

---

CERTIQUALITY è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale.

CERTIQUALITY ha la responsabilità di verificare che il Sistema di Gestione del controllo di produzione del Produttore sia in grado di gestire efficacemente l'osservanza delle norme armonizzate cogenti relativamente ai prodotti forniti, pur non assumendo alcuna responsabilità diretta in ordine alla adeguatezza delle scelte tecniche a tal fine adottate dall'Organizzazione, che rimane l'unico responsabile.

CERTIQUALITY inoltre non assume alcuna responsabilità né in ordine all'accertamento della conformità ai requisiti di legge, né riguardo agli obblighi contrattuali assunti dal Produttore verso i propri clienti.

La Certificazione da parte di CERTIQUALITY del Sistema del controllo di produzione, non esime l'Organizzazione dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti, dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte dell'Istituto.

Infatti il fabbricante è e rimane, in ogni caso, l'unico responsabile, sia nei confronti dei suoi clienti sia nei confronti dei consumatori e/o terzi, per tutto quanto attiene all'espletamento della sua attività, ed alla produzione, immissione nel mercato e successivo utilizzo dei prodotti di cui al presente Regolamento, anche con riferimento alle garanzie di sicurezza e/o di prestazioni nell'ambito di tale utilizzo e/o smaltimento.

In particolare si conviene che nessuna responsabilità può derivare all'Istituto per difetti di prodotti, forniti dal Fabbricante a terzi, nei casi contemplati dal D.P.R. n. 246/93 in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi e per comportamenti, sistematici od occasionali, del Fabbricante stesso non allineati a Leggi e/o Regolamenti o al contratto stipulato tra le parti.

L'Istituto non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività del Fabbricante o dai suoi prodotti.

Inoltre, nell'attestazione di conformità di tipo 1 è il Certificato CE di prodotto rilasciato dall'Organismo che consente al Fabbricante, all'esito dell'attestazione di conformità, di apporre la Marcatura CE senza necessità ed obbligo ai sensi della Direttiva 89/106 di redigere la dichiarazione di conformità.

## 15. RICORSI

Il richiedente o il Fabbricante può fare ricorso contro le decisioni di revoca dell'Istituto, esponendo, entro trenta giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni, le ragioni del proprio dissenso alla Giunta d'Istituto, quale Organo d'Appello.

La Giunta viene convocata per esaminare il ricorso ed espri-

mere il proprio parere entro tre mesi dalla relativa data di ricezione.

Le spese relative alle attività derivanti dal ricorso sono a carico della parte soccombente.

Gli estremi dei ricorsi vanno comunicati alle Amministrazioni abilitanti e la loro evidenza deve essere conservata nel fascicolo tecnico.

## 16. CONTENZIOSI

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano. Gli estremi dei contenziosi vanno comunicati alle Amministrazioni abilitanti e la loro evidenza deve essere conservata nel fascicolo tecnico.